

COMUNE DI PALMOLI
PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO S.P.R.A.R.

PREMESSA

ART. 1 NORME REGOLATRICI

ART. 2 OGGETTO E DURATA

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 RESPONSABILITA' CIVILE E OBBLIGO DI MANLEVA

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

**ART. 10 RECESSO PER GIUSTA CAUSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E
RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI**

ART. 11 CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

ART. 13 SPESE E REGISTRAZIONE

del _____

L'anno _____ il giorno _____, del mese di _____, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me _____, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune di Palmoli, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

il Geom. Maurizio Antonini, nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. _____ P.IVA _____ che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Tecnico-Manutentiva e di RUP della procedura, di seguito nel presente atto denominato "Comune" o "Amministrazione"

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ in _____ C.F. _____ nella sua qualità di _____ della Ditta _____ con sede a _____ in _____, P.IVA e CF _____, email _____, PEC _____, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore" o "aggiudicatario"

entrambi comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certa.

PREMESSO CHE

A. Con determinazione n. 22/2018 è stata indetta, ai sensi degli artt. 35 e 60, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta relativa alla gestione per mesi 36 della prosecuzione del Servizio S.P.R.A.R. attivo nel Comune di Palmoli da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2, Codice;

B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. del /2018 e sulla GUUE GU/S del /2018;

C. con verbale n. ___ del _____ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

D. il RUP, con propria determinazione n. /2018 ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;

E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a), Codice;

F. l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, c. 9, Codice;

H. l'aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato descrittivo prestazionale ed i relativi allegati tecnici, come modificato dalle proposte migliorative dallo stesso avanzate in sede di gara, nonché il bando ed il disciplinare – definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'operatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

I. l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

l'aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritte dall'art.103 del D. Lgs 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica, il capitolato descrittivo prestazionale e i relativi allegati tecnici, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune medesimo.

Il Comune, in conformità alla normativa vigente, provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Trova integrale applicazione al presente contratto la disciplina regolante il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) di cui al D.M. del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. n. 200 del 27.08.2016.

ART. 2 OGGETTO E DURATA

Il presente contratto ha per oggetto la gestione – in prosecuzione – del progetto S.P.R.A.R. attivo nel Comune di Palmoli.

Per la descrizione dettagliata dei servizi si rinvia alle previsioni di cui al capitolato descrittivo prestazionale, come modificato *in melius* dalle proposte avanzate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta tecnica.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

I servizi oggetto dell'appalto hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. Tale avvio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti a seguito della sottoscrizione del presente.

Il Comune, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare (cd. proroga tecnica), nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di 36 mesi, in € _____ (_____), IVA esclusa.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui alla rendicontazione del progetto S.P.R.A.R. e in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, espliciti ed impliciti, necessari all'espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d'arte.

Eventuali ritardi nei pagamenti, non daranno diritto né alla richiesta ad indennità di qualsiasi genere da parte della Ditta Appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

In caso di crediti maturati dall'Amministrazione comunale, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno automaticamente restituiti all'Amministrazione comunale sotto forma di note d'accredito e stornati contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato descrittivo prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, nemmeno a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimenti da parte dell'Appaltatore, trovano applicazione le penali analiticamente indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione, sarà passibile di penalità pecuniaria per un importo minimo di € 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per singola sanzione. In caso di recidiva in un trimestre le sanzioni saranno raddoppiate.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali giustificazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione del Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune. Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero essere ritenute soddisfacenti, il Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune procederà alla determinazione della penalità ed applicherà la stessa, dandone comunicazione alla ditta. L'ammontare determinato sarà automaticamente stornato dal Comune a valere sulla prima rata utile del canone, unitamente all'importo relativo all'eventuale mancato svolgimento del servizio contestato e fatta salva comunque la possibile azione di risarcimento del danno.

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Comune tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 8 RESPONSABILITA' CIVILE E OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti e/o di violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, l'Appaltatore dà atto di aver provveduto alla stipula di apposita assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni di euro).

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. Art. 92. Comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, fino all'acquisizione della documentazione antimafia, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del medesimo decreto revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 10 RECESSO PER GIUSTA CAUSA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- b. nei casi di grave violazione delle prescrizioni dei seguenti articoli del contratto: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 5); cauzione definitiva

(art. 6); responsabilità civile e obbligo di manleva (art. 8); subappalto (art. 10); divieto di cessione del contratto (art. 13).

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, c. 4, Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9bis, L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Chieti.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D. Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'art. 106, c.13, Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 14 SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese della procedura, ancorché anticipate dall'Amministrazione, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario. Si dà atto che l'aggiudicatario ha già provveduto alla data di stipula del presente alla liquidazione dell'onorario stabilito in favore dell'advisor della procedura.

Gli ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario quali, segnatamente: 1. rimborso della quota di contributo a carico del Comune già versata all'Autorità; 2. spese per le pubblicazioni; 3. spese di bollo e di registrazione del contratto, in misura intera; 4. spese ed onorari per la commissione di gara, saranno tutti esattamente quantificati dal Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva del Comune e automaticamente stornati a valere sul canone da corrisondersi in favore dell'aggiudicatario medesimo relativo alla prima annualità di esecuzione del servizio.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro _____

Io Segretario rogante ho ricevuto quest'atto ne ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma digitale.

per il Comune

Geom. Maurizio Antonini

per l'Appaltatore

Il Segretario Comunale